

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 28 marzo 2019 n. 20

Oggetto: AMBIENTE - ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLE LEGGI 23/12/1999 N. 488, ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

Presiede: CIRO MASCHIO

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto

SBOARINA FEDERICO	Assente	LAPERNA THOMAS	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Presente	LESO ANNA	Presente
BACCIGA ANDREA	Presente	MASCHIO CIRO	Presente
BENINI FEDERICO	Presente	MELONI PAOLO	Assente
BERTUCCO MICHELE	Presente	PACI MASSIMO	Presente
BIANCHINI STEFANO	Presente	PADOVANI CARLA	Assente
BISINELLA PATRIZIA	Presente	PADOVANI GIANMARCO	Presente
BOCCHI LAURA	Assente	PERBELLINI DANIELE	Presente
BONATO MAURO	Assente	ROSSI PAOLO	Presente
BOZZA ALBERTO	Assente	RUSSO ROSARIO	Presente
BRESSAN PAOLA	Presente	SESSO NICOLÒ	Presente
COMENCINI VITO	Assente	SIMEONI ROBERTO	Presente
DE MARZI MATTEO	Presente	TOSI FLAVIO	Presente
DRUDI DANIELA	Presente	VALLANI STEFANO	Presente
FERRARI LEONARDO	Presente	VANZETTO MARTA	Assente
FERRARI TOMMASO	Presente	VELARDI ANDREA	Presente
GENNARI ALESSANDRO	Assente	ZANDOMENEGHI MARCO	Presente
GRASSI ANNA	Presente	ZELGER ALBERTO	Assente
LA PAGLIA ELISA	Assente		

e pertanto risultano presenti 26 e assenti 11 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste CRISTINA PRATIZZOLI

(IL SEGRETARIO GENERALE)

ILLUSTRAZIONE

Interviene I. Segala:

“La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. c), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" e al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale.

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

L'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il d.lgs. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

L'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

Il Comune di Verona, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione 4 luglio 2001 n. 43 aveva stabilito le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999.

L'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

Il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come le seguenti leggi finanziarie, non hanno previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile.

Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604, nella quale si precisa che *“a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile da riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448”*.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti

anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche per l'anno 2009, non è stata poi reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.....(omissis)..... In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come *"...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*.

Con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *"i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando..... quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso"*. Tale indicazione risultava necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate."*

Gli uffici del Coordinamento Ambiente avevano a suo tempo interpellato l'Azienda Generale Servizi Municipalizzati (AGSM) in merito ai criteri con i quali individuare le zone servite dal gas metano, avute presenti diverse soluzioni adottate da altri Enti mediante apposite deliberazioni del proprio organo consiliare.

Va rilevato a tal proposito che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.

Nel corso di alcune riunioni con la stessa AGSM ed il Coordinamento Pianificazione Territoriale si è giunti ad individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di 80 m nelle diverse direzioni, a partire dalla rete pubblica di distribuzione del gas, sulla base di una valutazione forfetaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso. Tale valutazione, relativa all'eccessiva onerosità dell'allacciamento, era definita nella delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13 marzo 2003, individuando un tetto di spesa pari a 3.800 euro, oltre a quelle ipotesi, ritenute marginali, nelle quali la presenza di un impedimento naturale, infrastrutturale o di servitù avrebbe comunque determinato l'impossibilità dell'allacciamento.

Si è ritenuto inoltre opportuno precisare che, qualora l'impianto termico o l'edificio asservito dall'impianto stesso, ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", risulta comunque ammesso a godere del beneficio di legge.

Alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane con la sopra citata nota prot. n. 5961 del 15.01.2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando inoltre quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale (escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale) e

quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si è reso necessario, dopo di allora, indicare nella cartografia anche la perimetrazione del centro abitato (retino rosso). Per l'individuazione dello stesso si è fatto riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 14 marzo 2000, sulla base delle indicazioni degli art. 3 e 4 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Tenuto doverosamente conto che l'art. 17 bis, comma 2 della Legge n.200/2003 recita testualmente: *"l'art. 8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione"*.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 22 ottobre 2014 viene quindi approvata la delimitazione del centro abitato del Comune di Verona ed è stata conseguentemente aggiornata anche la planimetria delle aree metanizzate (Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 04/12/2014).

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09 marzo 2017 è stata successivamente aggiornata la planimetria delle aree metanizzate, tenuto conto degli aggiornamenti cartografici forniti da AGSM in data 17/11/2016.

In assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell'art.8, comma 10, lett.c), della legge n.448/98 e delle connesse norme di esecuzione che continuano ad essere vigenti sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria, si ritiene di procedere, per quanto di competenza, all'aggiornamento delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile per riscaldamento.

Pertanto, tenuto conto degli aggiornamenti cartografici relativi alla rete gas nel Comune di Verona, forniti da AGSM ed acquisiti con prot. 676 in data 02 gennaio 2019 e non essendo pervenute comunicazioni di modifiche da 2i Rete Gas S.p.A. e da Erogasmet S.p.A., è stata predisposta, con la collaborazione della Direzione Pianificazione Territorio – Autorizzazioni Paesaggistiche (Servizio S.I.T.):

- a. la planimetria, agli atti del presente provvedimento, in scala 1:25.000, nella quale viene data ai signori Consiglieri una visione d'insieme delle aree metanizzate (in giallo) e del centro abitato (in rosso), escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale;
- b. una cartografia integrata con il Sistema Informativo Territoriale (SIT), ancor più di dettaglio, da pubblicarsi in internet con modalità di ricerca che consentiranno di evidenziare la localizzazione della propria utenza sulla planimetria semplicemente digitando l'indirizzo.

Le planimetrie riportano pertanto le frazioni e le zone del Comune di Verona che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale e all'esterno della fascia di 80 metri evidenziata con il colore giallo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di combustibile (gasolio e GPL) da riscaldamento.

La cartografia oggetto di approvazione, in quanto pubblicata nel sito, risulta accessibile anche alle autorità di controllo che potranno verificare direttamente le autocertificazioni presentate.

Va infine precisato che la riduzione sul costo del combustibile verrà applicata direttamente dai fornitori (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, sul sito del Comune di Verona, utilizzando la cartografia

S.I.T.I., se la collocazione della propria utenza e/o impianto termico ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato.

Considerata infine l'opportunità di procedere alla rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno 2003, del tetto di spesa di 3.800 euro, già individuato come parametro di "eccessiva onerosità" dell'allacciamento;

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (allegato A);

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. c) e s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (art. 12 comma 4);

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;

Vista la legge 23 novembre 2000 n. 354, art. 4 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 27;

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari relative all'aggiornamento cartografico delle aree metanizzate:

- n. 74 del 5 dicembre 2013;

- n. 72 del 4 dicembre 2014 (con aggiornamento della nuova perimetrazione del centro abitato ai sensi della D.G.C. del 22 ottobre 2014 n.314).

- n. 16 del 09 marzo 2017;

Viste le note del 31.12.2009 prot. n. 178604, del 15.01.2010 prot. n. 5961, del 28.12.2012 prot. RU 152093 e nota del 18 dicembre 2015 prot. n.141035/RU dell'Agenzia delle Dogane;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale n. 72 del 18 giugno 2004 per l'inserimento del piano di comunicazione nei provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150, che disciplina le attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d. lgs. 267 del 18/8/2000, e precisamente:

- che in data 06/02/2019 il Dirigente responsabile della Direzione Ambiente, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente Responsabile della Direzione Ambiente

f.to Ing. Andrea Bombieri

- che in data 07/02/2019 il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs

18/08/2000, n. 267 si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Marco Borghesi

DELIBERA

1. che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la planimetria in scala 1:25000, in atti al presente provvedimento, e successivamente implementata sul Sistema Informativo Territoriale Integrato del Comune di Verona, riportanti le frazioni e le zone non metanizzate del Comune di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 23, del decreto legge n. 268 del 30.9.2000, che determina il concetto di "frazione";
3. di stabilire che per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono quelle utenze e/o impianti termici in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate/i al di fuori della fascia di 80 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nelle suddette planimetrie, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas;
4. di stabilire la rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, a partire dall'anno 2003, del tetto di spesa di 3.800 euro, già individuato come parametro di "eccessiva onerosità" dell'allacciamento;
5. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della L. n. 488 del 23 dicembre 1999;
6. di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Verona e sito Internet del Comune di Verona.

Il Dirigente della Direzione Ambiente provvederà all'esecuzione.

La Direzione Pianificazione Territorio – Autorizzazioni Paesaggistiche (Servizio S.I.T.) è invitata a collaborare con l'ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento."

Entra in aula: A. Bozza

Interviene C. Maschio

DIBATTITO E REPLICA

Interviene M. Bertucco

Interviene C. Maschio

Interviene I. Segala

Interviene C. Maschio

DICHIARAZIONI DI VOTO

Interviene M. Bertucco

Interviene C. Maschio

Il Presidente del Consiglio Ciro Maschio invita a procedere alla votazione palese della proposta di deliberazione n. 58.

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 24

Astenuti: 2

Non Votanti: 1

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, S. Bianchini, P. Bisinella, A. Bozza, P. Bressan, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, F. Tosi, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Assenti:

L. Bocchi, M. Bonato, V. Comencini, A. Gennari, E. La Paglia, P. Meloni, C. Padovani, M. Vanzetto, A. Zelger, F. Sboarina

Non Votanti:

F. Tosi

Favorevoli:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, S. Bianchini, P. Bressan, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Contrari:

NESSUN CONTRARIO

Astenuti:

P. Bisinella, A. Bozza

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' PROP. N. 58

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Astenuti: 1
Non Votanti: 2

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, S. Bianchini, P. Bisinella, A. Bozza, P. Bressan, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, F. Tosi, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Assenti:

L. Bocchi, M. Bonato, V. Comencini, A. Gennari, E. La Paglia, P. Meloni, C. Padovani, M. Vanzetto, A. Zelger, F. Sboarina

Non Votanti:

A. Bozza, F. Tosi

Favorevoli:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, S. Bianchini, P. Bressan, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Contrari:

NESSUN CONTRARIO

Astenuti:

P. Bisinella

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente del Consiglio Ciro Maschio dichiara approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Firmato digitalmente da:
CIRO MASCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
CRISTINA PRATIZZOLI